

INFORMAZIONI SULLA BANCA**Banca Lazio Nord Credito Cooperativo SCPA**

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A161455

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 2727.6.0 (Art. 13 D.Lgs. 385/93)

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (Art. 62 D. Lgs. 415/96)

Sede legale e direzione: 01100 Viterbo - Via Alessandro Polidori 72

Iscritta al Registro delle Imprese di Viterbo e Codice Fiscale n. 00057680563

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220

Tel. 0761-248206 | Fax 0761-248287

E-mail: info@bancalazionord.it - Inbanca@pec.bancalazionord.itSito web: www.bancalazionord.it**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO**

L'operazione di incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni consiste nel curare, per conto del Cliente (Ordinante), il realizzo, solitamente ma non necessariamente su altra piazza, di tratte / documenti / assegni (d'ora in avanti "Documenti") in conformità alle istruzioni ricevute dall'Ordinante, ottenendone il pagamento e/o l'accettazione ovvero disponendone la consegna contro pagamento e/o accettazione e/o altri termini e condizioni.

Si tratta di un'operazione, solitamente regolante il pagamento della compravendita di merci o della prestazione di servizi, con la quale le parti convengono che la consegna dei Documenti relativi alla prestazione commerciale sottostante e la contestuale esecuzione dell'obbligazione del compratore avvengano tramite Banca. La esecuzione di queste operazioni prevede la necessaria relazione tra due Banche corrispondenti domiciliate nel Paese del venditore e del compratore. Le due Banche restano rigorosamente estranee alle motivazioni commerciali e contrattuali dei pagamenti nonché alla gestione, sotto ogni profilo, delle merci il cui valore è espresso dai Documenti all'incasso o all'accettazione. La Banca del debitore si limita ad eseguire le istruzioni ricevute dalla Banca del creditore che le ha inviato i Documenti su mandato del creditore. Le operazioni di incasso sono disciplinate da specifiche Norme (Norme Uniformi della ICC relative agli Incassi – di seguito "NUI") emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) che le Banche necessariamente applicano. Il testo di tali Norme è consultabile presso la Banca, oppure è ottenibile direttamente presso la Sezione Italiana della ICC (sito web: www.cciitalia.org , email: icc@cciitalia.org).

Principali rischi tipici

Poiché l'operazione di incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni è separata dall'operazione commerciale sottostante, se i Documenti da incassare comprendono un documento di trasporto di merci inviate al compratore, il venditore sopporta i rischi di giacenza della merce a destino derivanti dall'eventuale mancato pagamento.

Per lo stesso motivo di cui sopra il compratore che acquista su Documenti sopporta i rischi di eventuali inadempienze contrattuali a carico della merce per genere, qualità, quantità.

Le operazioni denominate in moneta diversa da quella nella quale effettuare il pagamento sono soggette al rischio della variazione del cambio, essendo questo determinato al momento del pagamento dei Documenti e, quindi, non conoscibile al momento della loro emissione.

Nel caso di operazioni di incasso di titoli di credito non onorati, il creditore sopporta il rischio di una diversa o nulla protezione del suo credito per effetto della legislazione vigente nel Paese del debitore.

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE			
Commissione di intervento	0,15%	Minimo: € 30,00	Massimo: € 100,00
Commissione di servizio	0%		
Commissione di accettazione	0%		
Commissione per mancato incasso documenti	Massimo € 38,73		
Recupero spese di spedizione	€ 38,73		
	A mezzo corriere		
	€ 7,75		

	A mezzo posta
Commissione di liberatoria per airway bill	Massimo € 20,00
Spese incasso	€ 0,00
Commissioni per informazioni commerciali	Massimo €36,15 comprensive delle spese reclamate
Spese Swift	€ 0,00
Recupero spese reclamate	€ 0,00
Altre spese	All'atto del pagamento saranno applicate tutte le condizioni (commissioni e spese) previste per le operazioni di bonifico estero (si rinvia ai servizi accessori del conto corrente).
Invio documenti trasparenza	

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi potrà non essere inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

GIORNI	
Valuta	In giornata
Valuta accredito incassi	2 giorni lavorativi
Valuta addebito spese commissioni	In giornata
Disponibilità	In giornata

RECESSO E RECLAMI

Modifica delle condizioni economiche

Se la Banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l'apertura di credito è a tempo indeterminato oppure se è a tempo determinato a favore di soggetti diversi dai consumatori e microimprese e ricorrono specifici eventi e condizioni indicati nel contratto), prezzi e ogni altra condizione del contratto, favorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere per giusta causa, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall'apertura di credito a tempo determinato. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell'art. 1186 cod.civ. (insolvenza del Cliente, diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di 15 giorni.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo avviso al cliente di quindici giorni tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso.

Il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano il ripristino dell'apertura di credito. Il Cliente, anche senza un'espressa richiesta della Banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Banca Lazio Nord Credito Cooperativo – Ufficio reclami – Direzione Generale – Via Alessandro Polidori, 72 01100 Viterbo, o inviata sia per posta elettronica alla casella e-mail reclami@bancalazionord.it che attraverso posta elettronica certificata (PEC) alla casella Inbanca@pec.bancalazionord.it, o a mezzo fax al numero 0761/248272 ovvero attraverso consegna allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, che ne rilascerà ricevuta.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari o

finanziario entro 60 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi e attività di investimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopraindicati, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in materia di operazioni e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso le Filiali della Banca;
- Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nello svolgimento delle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere presso le Filiali della Banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario (ADR) – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, Tel. 06/674821, sito www.conciliatorebancario.it;
- oppure ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Ente privato a carattere internazionale, rappresentativo dei diversi settori dell'attività economica mondiale, che ha come scopo l'agevolazione dei commerci internazionali. A tal fine ha elaborato, sin dal 1929, un testo normativo di riferimento denominato "Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari" (NUU) che, aggiornato nel corso degli anni, costituisce ora il necessario riferimento tecnico-giuridico di tutti i regolamenti previsti a mezzo Credito documentario o Lettera di credito Stand-by (per quest'ultima l'applicabilità è parziale).
Documenti	In caso di transazioni commerciali di compravendita i Documenti sono generalmente rappresentati da: fattura, documento di trasporto, documento di assicurazione, certificato di origine. Altra documentazione eventuale dipende dal singolo contratto e dalle condizioni di resa della merce (Incoterms® ICC)
Istruzioni dell'ordinante	Si tratta delle condizioni che l'Ordinante stabilisce perché i Documenti siano consegnati al compratore e dipendono dal contratto sottostante. Sono comunicate alla Banca del debitore tramite la Banca dell'Ordinante che accoglie l'operazione d'incasso o accettazione e costituiscono l'unica fonte che determina il comportamento della Banca del debitore, anche se dai Documenti oggetto dell'incasso fossero rilevabili condizioni di consegna diverse.
Contro pagamento	Si intende che i Documenti possono essere consegnati al debitore se questi paga il valore dell'incasso, se cioè la Banca del compratore è in grado di assicurare al venditore un incondizionato e definitivo accredito.
Contro accettazione (di tratta)	La condizione per la consegna dei Documenti è la firma di accettazione di tratta spiccata sul debitore inviata con i Documenti ovvero di pagherò redatto sulla piazza del compratore. In genere la Banca del debitore è incaricata di certificare i poteri di firma del sottoscrittore.
Contro altri termini e condizioni	Si tratta di altre condizioni di consegna che l'Ordinante può stabilire. Ad esempio: contro pagamento di una certa percentuale del valore della transazione; contro impegno scritto del debitore a pagare entro una scadenza convenuta specificata nelle istruzioni dell'Ordinante; contro emissione di garanzia bancaria della Banca del debitore da specificare nelle istruzioni dell'Ordinante.
Valuta/divisa estera	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice.

Negoziazione	Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese.
---------------------	--